



Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

VISTO il Testo Unico delle leggi in materia di istruzione approvato con il Decreto Legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, recante misure per la stabilizzazione della finanza pubblica, come modificato dall'articolo 22 della legge 23 dicembre 1998 n. 448 e dall'articolo 20 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;

VISTA la legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili;

VISTO il decreto legge 7 aprile 2004, n. 97 convertito dalla legge 4 giugno 2004, n. 143;

VISTO l'articolo 2, commi 411 e seguenti della legge 24 dicembre 2007, n. 244;

VISTO l'articolo 64 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 giugno 2008 n. 133;

VISTO il decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70 convertito con modificazioni dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, e in particolare l'articolo 9, comma 19, che fissa al 31 agosto di ogni anno il termine entro il quale effettuare le immissioni in ruolo;

VISTO il decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012 n. 135;

VISTO l'articolo 1, comma 415 della legge 30 dicembre 2018, n. 145 che ha disposto, a decorrere dall'anno scolastico 2019/2020, che le facoltà assunzionali del personale educatore delle istituzioni educative statali siano incrementate di 290 posti, fermo restando il limite dei posti vacanti e disponibili;

VISTO il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto *Istruzione e Ricerca* sottoscritto il 19 aprile 2018;

CONSIDERATO che per l'anno scolastico 2019/2020 il numero dei posti del personale educativo vacanti e disponibili al termine delle operazioni di mobilità è risultato pari a n. 429 posti, che n. 94 unità sono cessate dal servizio e che 29 unità sono in esubero;

VISTA la richiesta di autorizzazione ad assumere, trasmessa al Dipartimento per la Funzione pubblica e al Ministero dell'economia e delle finanze con la quale veniva richiesta l'autorizzazione all'assunzione in ruolo di 355 unità di personale educativo, derivanti dalla differenza tra le 94 cessazioni dal servizio e le 29 posizioni in esubero, per un valore pari a 65 unità, cui vanno aggiunti le 290 immissioni in ruolo autorizzate dal sopracitato articolo 1, comma 415 della citata legge n. 145 del 2018;

Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

DISPOSTA la distribuzione dei 65 posti, dati dalla differenza delle cessazioni (pari a n. 94) e l'esubero (pari a n.29), proporzionalmente alle cessazioni e alle disponibilità presenti e disposta la distribuzione degli ulteriori 290 posti aggiuntivi proporzionalmente alle disponibilità residue dalle operazioni suddette;

VISTA la nota 5 agosto 2019 prot. 15099 del Ministero dell'economia e delle finanze, con la quale il relativo Ufficio di gabinetto, sentito il dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, comunica che nulla osta a procedere con le 355 immissioni in ruolo richieste dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

VISTA la deliberazione adottata dal Consiglio dei ministri nella seduta del 6 agosto 2019, in merito allo schema di decreto del Presidente della Repubblica col quale sono autorizzate, tra altre, anche le predette immissioni in ruolo;

CONSIDERATA l'urgenza di disporre la ripartizione dei contingenti di assunzione a tempo indeterminato del personale educativo in tempi congrui, per l'efficacia delle assunzioni medesime a decorrere dall'inizio dell'a.s. 2019/2020;

TENUTO CONTO dei dati rilevati a mezzo del Sistema Informativo in ordine alla consistenza dei posti disponibili e vacanti del personale educativo dei convitti ed educandati statali per l' a.s. 2019/2020;

SENTITE le Organizzazioni sindacali;

DECRETA

ART. 1 (*Contingente*)

1. Sono autorizzate 355 assunzioni a tempo indeterminato di personale educativo, da effettuarsi per l'anno scolastico 2019/2020 e distribuite tra i convitti e gli educandati come indicato nell'allegata tabella, che è parte integrante del presente decreto.

ART. 2 (*Assunzioni a tempo indeterminato*)

1. Nelle assunzioni si tiene conto delle quote di riserva di cui agli articoli 3 e 18 della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di cui agli articoli 678 comma 9 e 1014 comma 3 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca

ART. 3
(Assegnazione sede)

1. Al personale assunto a tempo indeterminato ai sensi del presente decreto è assegnata una sede provvisoria per l'anno scolastico 2019/2020. Il predetto personale partecipa alle operazioni di mobilità per l'anno scolastico 2020/2021, al fine dell'assegnazione della sede definitiva.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei Conti per il visto e la registrazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20.

IL MINISTRO
Marco Bussetti

